

*BENI E ATTIVITÀ CULTURALI**Interrogazione a risposta orale:*

DI GIOIA. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

la Fondazione « Umberto Giordano », costituita dall'ente Provincia di Foggia, opera in tutto il territorio nazionale ed internazionale con grande successo;

la Fondazione è conosciuta per la professionalità dei suoi musicisti e per l'ottima produzione musicale e concertistica;

l'attività della Fondazione ha consentito a numerosi giovani diplomati del Conservatorio e degli Istituti parificati del mezzogiorno di trovare un impiego che corrispondesse alle proprie aspettative e, nello stesso tempo, ha dato una forte impronta culturale al territorio;

oltre alla Fondazione è attivo nella città di Foggia il Teatro « Umberto Giordano » che, oltre ad essere un edificio di enorme valenza storico culturale, è stato il luogo di una serie di iniziative liriche stimolate ed apprezzate a livello internazionale;

il riconoscimento del ruolo svolto dalla Fondazione non solo sarebbe dovuto ma rappresenterebbe un incitamento per tutte quelle realtà che, in particolare nel Sud, cercano, impegnandosi giorno per giorno, di riscattarsi e di diffondere e rilanciare, a livello internazionale, l'immagine culturale del nostro Paese —:

se non si ritenga necessario, per dare continuità all'importante lavoro svolto dalla Fondazione e dal Teatro « Umberto Giordano » che alla stessa sia riconosciuto lo *status* di fondazione lirico-sinfonica operante nel settore musicale di prioritario interesse nazionale affinché possa usufruire delle normative e dei finanziamenti esistenti in materia;

se non si ritenga doveroso riconoscere all'orchestra della Fondazione « Umberto Giordano » il ruolo di ICO (Istituzione Concertistico Orchestrale) affinché possa continuare con più certezze nel suo lavoro e nella sua programmazione.

(3-02817)

* * *

*FUNZIONE PUBBLICA**Interrogazioni a risposta scritta:*

MARINELLO. — *Al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

i dipendenti delle Poste, prima della trasformazione in S.p.A., sono stati posti in posizione di comando presso enti pubblici con attribuzioni e mansioni diverse rispetto al lavoro svolto alle Poste, con conseguente riconoscimento, dei relativi emolumenti previsti dalla legge;

ogni singola amministrazione si è fatta carico della spesa e, per le funzioni svolte, oltre a restituire alle Poste le spese sostenute per il dipendente, ai sensi della normativa vigente ed ai regolamenti che riguardano gli uffici di diretta collaborazione degli assessori regionali e dei Ministri e Sottosegretari, ha concesso una differenza stipendiale in quanto, per legge, così come avviene per i segretari particolari dei Ministri e Sottosegretari, anche per gli assessori regionali, il segretario particolare gode di una retribuzione pari a quella di dirigente di seconda fascia;

sulla differenza stipendiale sono stati operati versamenti ai fini previdenziali e assistenziali sia a carico dell'amministrazione che del dipendente, versati in conto corrente all'IPOST, ente di previdenza delle Poste, che avrebbero dovuto impinguare i contributi versati direttamente dalle Poste;

l'IPOST ritiene di non dover ricongiungere i contributi previdenziali versati sulla differenza stipendiale con quelli ordinari versati dalle Poste sullo stipendio in godimento presso l'amministrazione postale; e considera la differenza del trattamento economico fondamentale corrisposta mensilmente come onere accessorio quasi fosse assegno *ad personam* o reddito di lavoro straordinario —:

quali provvedimenti si intendano adottare con particolare riferimento alla corretta applicazione della norma, onde evitare che contributi previdenziali sulla base dello stipendio in godimento non producano alcun effetto ai fini del conteggio finale che determinerà l'importo della pensione che potrà essere calcolata in maniera contributiva o mista. (4-07905)

ALFONSO GIANNI e MASCIA. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 407 del 1998, articolo 1, commi 1 e 2 stabilisce anche per le pubbliche amministrazioni l'obbligo delle assunzioni degli appartenenti alla categoria delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata o loro congiunti, con precedenza assoluta rispetto alle altre categorie protette, anche nell'ipotesi in cui svolgano un'attività lavorativa, e quindi, in alternativa a quest'ultima;

in base alla legge n. 68 del 1999, le riserve di posti si applicano, oltre alle procedure concorsuali relative al personale docente ATA, anche a quelle previste dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte;

tuttavia manca ancora la circolare ministeriale attuativa delle suddette norme —:

quali sono le ragioni di questo ingiustificabile ritardo e quando sarà emanata la predetta circolare. (4-07907)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta in Commissione:

FRAGALÀ. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Alberto Di Pietra è stato ingiustamente sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, per il quale è stato assolto con sentenza della Corte di Assise di Appello di Palermo del 17 febbraio 1999 in quanto il fatto non sussiste;

il signor Di Pietra, nel corso della vicenda giudiziaria, della carcerazione preventiva e della applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale ha patito soprusi ed angherie di ogni genere;

nonostante le ripetute richieste di chiarimento e di tutela dei propri diritti ed interessi da parte dell'interessato, il Ministero della giustizia, il Ministero degli interni nonché le diverse autorità giudiziarie e militari adite non sono intervenuti in modo adeguato;

le diverse sentenze di assoluzione e le notizie di stampa che hanno pubblicizzato tali sentenze non potranno mai risarcire il danno all'immagine né riparare la lesione alla dignità, al decoro e all'onore del signor Di Pietra —:

quali provvedimenti sono Stati adottati nei confronti degli agenti di custodia del carcere di Como, i quali, durante il periodo di detenzione hanno più volte istigato sarcasticamente al suicidio il signor Di Pietra;

quali accertamenti siano stati disposti per verificare se il dottor Pagano, direttore del carcere San Vittore di Milano, abbia disposto il ricovero del signor Di Pietra in un centro clinico solamente dopo sette mesi dalle richieste avanzate dai difensori di questi;